



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA

Provincia di Bergamo

c.a.p. 24045 - Piazza Roma n. 1 - Tel. 0363 688601 - P. IVA 00294190160

Ordinanza Sindacale N. 39
Data di registrazione 05/06/2026

OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE PERMANENTE SUL TERRITORIO COMUNALE E DIVIETO DI STAZIONAMENTO SUI MANUFATTI IDRAULICI, NELL'ALVEO DEL FIUME E SULLE ISOLE NATURALI DEL FIUME ADDA E DELLA DIGA S. ANNA.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il D.P.R. 8 giugno 1982 n°470 “Attuazione della direttiva (CEE) n°76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione” che all’art. 5 prevede che i Comuni provvedano alla delimitazione, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone non idonee a balneazione ricadenti nel proprio territorio e l’apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione;
- la Legge 29 dicembre 2000 n°422 avente ad oggetto “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000” il cui art. 18 apporta modifiche alle disposizioni contenute nel D.P.R. 8 giugno 1982 n°470, concernente la qualità delle acque di balneazione;
- il D. Lgs. 116/2008 di attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che prevede che, qualora le acque non siano idonee alla balneazione, vengano posti in atto una serie di provvedimenti, quali la delimitazione delle zone interdette alla balneazione e l’informazione al pubblico;

DATO ATTO che nell’ultimo periodo sono occorsi una serie di incidenti lungo l’asta del fiume Adda zona Cassano d’Adda tra cui annegamenti;

RICHIAMATA la nota della Prefettura di Milano – Ufficio territoriale di Governo – Area V – Protezione civile, acquisita al protocollo in data 15/07/2024 con n. 36316, con la quale si rammenta che *“tra i provvedimenti adottabili in caso di necessità ed emergenza si annoverano le ordinanze ex art. 50 del D.lgs. n. 267/2000, poste in essere dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale per esigenze di salute pubblica, nonché le ordinanze contingibili e urgenti di cui all’art. 54 del medesimo decreto legislativo, espressione dei poteri del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo, per ragioni di ordine e sicurezza”*;

CONSIDERATO che, al fine di prevenire possibili incidenti o annegamenti, da parte di chi utilizza impropriamente i suddetti corsi d’acqua sia naturali che artificiali, si ritiene opportuno ai fini di tutela dell’incolumità pubblica, istituire il divieto di balneazione permanente su tutto il territorio comunale;

CONSIDERATO altresì che si rende opportuno che in prossimità dei suddetti corsi d’acqua vengano disposti cartelli con i divieti di balneazione permanente, laddove non già presenti, anche da parte dei gestori titolati alla manutenzione e gestione dei corsi d’acqua;

ATTESO che, in alcuni frangenti, l’innalzamento delle acque del fiume Adda nell’alveo fluviale può rivestire problemi in caso di stazionamento di persone su “isolotti”, su manufatti idraulici del canale

della diga di S. Anna impedendo condizioni di sicurezza per le persone, che potrebbero trovarsi circondate dall'acqua del fiume;

PRECISATO che tali aree vengono normalmente utilizzate dai turisti nel periodo estivo e ritenuto di dover prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità dei cittadini vietando non solo lo stazionamento sui manufatti idraulici, ma anche il mero attraversamento dell'alveo fluviale per raggiungere gli isolotti esistenti;

VISTA la necessità di intervenire urgentemente con uno specifico provvedimento, per quanto sopra rappresentato, in relazione anche ai fatti occorsi;

CONSIDERATO altresì, che, stante l'urgenza, non si applica, nel caso in esame, la procedura prevista dall'art.7, comma primo, della Legge 241/90;

VISTI:

- il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265,
- l'art. 6 comma 4 del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010,
- il Regolamento di Igiene della Regione Lombardia,
- l'art. 6 del D.lgs. n. 1/2018,
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana,
- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. n°267 del 18 agosto 2000 e l'art. 117 del D. Lgs. n°112 del 31 marzo 1998, ed accertati pertanto i propri poteri,

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e che qui s'intendono integralmente richiamati:

1. di disporre il divieto permanente di balneazione: nelle acque del fiume Adda da sud a nord, nella diga di S. Anna, nel canale del Linificio e di tutte le loro derivazioni naturali ed artificiali insistenti per tutto il tratto di attraversamento del territorio comunale;
2. di vietare lo stazionamento su manufatti idraulici, nelle isole naturali del fiume Adda, nell'alveo fluviale e il mero attraversamento dell'alveo fluviale per raggiungere le stesse;

DISPONE

- l'immediata esecutività della presente ordinanza e la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché la più ampia diffusione mediante sito internet comunale, comunicati stampa e ogni altro mezzo a disposizione;
- che vengano apposti in prossimità dei suddetti corsi d'acqua cartelli con i divieti permanenti di balneazione, laddove non già presenti, anche da parte dei gestori titolati alla manutenzione e gestione dei corsi d'acqua summenzionati.

La trasmissione da parte del messo della presente ordinanza a:

- Prefettura di BERGAMO
- Polizia Locale del Comune di Fara Gera d'Adda,
- Comando Stazione Fara Gera d'Adda
- Aipo - Agenzia Interregionale per Il Fiume Po - Via Carnevali 7 - 26100 Cremona (CR) – pec: protocollo@cert.agenziapo.it
- ATS Bergamo
- Parco Adda Nord Via Benigno Calvi, 3 - 20056 Trezzo sull'Adda (Mi) - pec: parco.addanord@pec.regione.lombardia.it;
- Ministero della Salute mediante caricamento, nell'apposita sezione online, sul portale www.salute.gov.it

INFORMA

ai sensi dell'art. 3, comma4, della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ai sensi degli articoli 41 e seguenti del D. Lgs. n. 104/2010, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla stessa data;

AVVERTE

Fatto salvo quanto disposto dai Regolamenti comunali vigenti, nonché l'accertamento di eventuali illeciti di carattere penale, che l'inosservanza della presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa pari a € 500,00;

La Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine che sono incaricate, ciascuno per quanto di competenza, di controllare il rispetto della presente Ordinanza.

È fatto obbligo alla cittadinanza di osservare la presente ordinanza e in caso di inottemperanza si provvederà ai sensi di legge.

Il Sindaco

Assanelli Raffaele

*Documento firmato digitalmente
(artt.20-21-24 D.Lgs 7/03/2005 n.82 e s.m.i.)*